

R.G. N. 20461/22



PROCURA GENERALE

della Corte di Cassazione

Il Pubblico Ministero,

Letti gli atti;

RILEVA

La società agricola La M. S.r.l. in liquidazione (di seguito: M.) ha proposto regolamento di competenza avverso l'ordinanza del Tribunale di \*\*\*\*\*, n. 1/2022 R.G., del 19 luglio 2022, con la quale il predetto Tribunale, in esito al deposito di domanda di Concordato Semplificato ai sensi dell'art. 18 del D.L. 24 agosto 2021, n. 118, convertito con modifiche nella Legge 21 ottobre 2021, n. 147, ha dichiarato la propria incompetenza territoriale in favore di quella del Tribunale di Siena, disponendo la trasmissione degli atti a tale Ufficio.

La ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n.3, cod.proc.civ., violazione e falsa applicazione di norme di diritto con riferimento all'art. 161, comma 1, legge fallimentare in relazione agli artt. 5 e 28 c.p.c., art. 1 della legge fallimentare, art. 18 del D.L. n. 118 del 2021, assumendo che il tribunale territorialmente competente sia quello di \*\*\*\*\* dove la società ha la sede legale, a seguito di trasferimento da \*\*\*\*\* (\*\*\*) in data 23 giugno 2022;

OSSERVA

In tema di concordato preventivo la Corte ha costantemente affermato che, ai sensi del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 161, la competenza a conoscere della domanda di ammissione al concordato preventivo spetta al tribunale del luogo in cui si trova la sede principale dell'impresa, ovvero sia dove si svolge effettivamente l'attività direttiva ed amministrativa, precisando che, secondo una presunzione *juris tantum*, detto luogo coincide con la sede legale, a meno che non venga fornita la prova che la sede effettiva sia altrove, e che quella legale sia quindi soltanto fittizia. Sempre in forza del richiamato art. 161 l.fall. il trasferimento della stessa intervenuto nell'anno antecedente al deposito del ricorso non rileva ai fini della individuazione della competenza. il predetto trasferimento non rileva ai fini della competenza, che resta pertanto radicata presso il tribunale nel cui circondario

è situata la sede legale originaria, indipendentemente dall'accertamento dell'effettività della nuova sede.

La predetta disposizione stabilisce infatti un criterio di collegamento la cui applicazione prescinde totalmente dall'accertamento del carattere fittizio dello spostamento, presupponendo che, in quanto avvenuto nel periodo di tempo indicato, esso abbia avuto luogo al mero scopo di determinare l'incardine del relativo procedimento presso un ufficio giudiziario diverso (cfr. Cass., Sez. VI, 8/11/2017, n. 26491; 29/09/2016, n. 19343; 29 luglio 2013, n. 18238 con riferimento all'analogia norma dettata dall'art. 9 l.fall.). Con riferimento all'analogia norma dettata dall'art. 9 l.fall., tale principio, è stato rigorosamente interpretato nel senso della enunciazione di una presunzione juris et de jure in ordine alla competenza per la dichiarazione di fallimento (così Cass., 03/02/2020, n. 2337 e Cass., 03/02/2020, n. 2336, ma, in termini, già Cass. 5/10/2015, n.19797 secondo cui "A seguito della riforma del 2006, ai fini dell'individuazione del tribunale territorialmente competente alla dichiarazione di fallimento, a norma dell'articolo 9, comma 2, legge fall., come sostituito dall'articolo 7 del decreto legislativo 9 gennaio 2006 n. 5, è irrilevante l'accertamento dell'effettività della sede legale dell'impresa che abbia trasferito la propria sede nell'anno anteriore all'istanza di fallimento, permanendo la competenza del giudice del luogo in cui l'impresa aveva sede e la cui si è trasferita". Cass. 29/07/2013, n. 18238 "“Ai sensi dell' art. 9 della legge fallimentare, la competenza territoriale per la dichiarazione di fallimento di una società spetta al tribunale del luogo in cui si trova la sede principale dell'impresa, che si identifica con il luogo ove si svolge effettivamente la sua attività direttiva ed amministrativa, il quale, secondo una presunzione juris tantum, coincide con la sede legale, salvo che non sia fornita la prova che la sede effettiva sia altrove, e che quella legale sia quindi meramente fittizia. Tale presunzione rimane tuttavia inoperante nell'ipotesi in cui la sede legale sia stata trasferita in un luogo diverso nell'anno anteriore all'esercizio dell'iniziativa per la dichiarazione di fallimento, trovando in tal caso applicazione il comma 2 dell'art. 9, comma 2, per il quale il predetto trasferimento non rileva ai fini della competenza, che resta pertanto radicata presso il tribunale nel cui circondario è situata la sede legale originaria, indipendentemente dall'accertamento dell'effettività della nuova sede. Questa disposizione stabilisce infatti un criterio di collegamento la cui applicazione prescinde totalmente dall'accertamento del carattere fittizio dello spostamento””).

In definitiva la L. Fall., art. 161, prevede l'irrelevanza del trasferimento della sede sociale, anche se effettivo, intervenuto nell'anno anteriore al deposito della domanda di concordato preventivo.

Nel caso di specie la ricorrente aveva depositato una domanda di Concordato Semplificato ai sensi dell'art. 18 D.L. n. 118 del 2021, convertito con modifiche nella Legge n. 147 del 2021, presso il Tribunale di \*\*\*\*\* a mente dell'art. 18 comma 2 del D.L. n. 118 del 2021, secondo cui la domanda

di Concordato Semplificato si introduce con ricorso “presentato al tribunale del luogo in cui l’impresa ha la propria sede principale”, sede principale ubicata nel circondario del tribunale di \*\*\*\*\*, a seguito dello spostamento della sede legale da Siena,.

Tribunale di \*\*\*\*\* ritenuto competente in quanto nella disciplina del concordato semplificato non era espressamente prevista la regola della irrilevanza del trasferimento della sede nell’anno antecedente il deposito del ricorso ai fini dell’individuazione della competenza.

Tale prospettiva non appare condivisibile.

Il D.L. n. 118 del 2021, convertito con modifiche nella Legge n. 147 del 2021, al pari di quanto previsto dall’art. 161 l.fall. faceva riferimento al deposito del ricorso al tribunale del luogo in cui l’impresa ha la propria sede principale, ma non conteneva una regola analoga a quella dettata dalla seconda parte del comma 1 della richiamata disposizione.

Sede del tribunale competente che può essere naturalmente diversa da quella della Camera di commercio, presso la quale si è svolta la composizione negoziata (la cui competenza è data dalla iscrizione del proponente nel relativo registro delle imprese), stante la non coincidenza della circoscrizione delle camere di commercio con quella dei tribunali,

Con il che ci si deve interrogare sulla possibile applicazione al caso di specie del principio della irrilevanza del trasferimento della sede nell’anno antecedente il deposito del ricorso ai fini dell’individuazione della competenza.

In primo luogo ciò presuppone una previa analisi della natura del concordato semplificato, se esso, cioè, possa essere considerato una procedura concorsuale affine al concordato preventivo.

Sulla natura concorsuale del concordato semplificato non paiono esservi molti dubbi alla luce del concetto di concorsualità disegnato dalla suprema corte con riferimento alla legge fallimentare, che “può essere oggi ipostaticamente rappresentata come una serie di cerchi concentrici, caratterizzati dal progressivo aumento dell’autonomia delle parti man mano che ci si allontana dal nucleo (la procedura fallimentare) fino all’orbita più esterna (gli accordi di ristrutturazione dei debiti), passando attraverso le altre procedure di livello intermedio, quali la liquidazione degli imprenditori non fallibili, le amministrazioni straordinarie, le liquidazioni coatte amministrative, il concordato fallimentare, il concordato preventivo, gli accordi di composizione della crisi da sovraindebitamento degli imprenditori non fallibili, gli accordi di ristrutturazione con intermediari finanziari e le convenzioni di moratoria” (In questi termini Cass. 12 aprile 2018, n. 9087).

Pacifica è quindi la riconducibilità del Concordato Semplificato nella categoria delle procedure concorsuali ricorrendone tutte le caratteristiche essenziali richiamate dalla giurisprudenza: vi è l'intervento dell'autorità giudiziaria, si attua una regolamentazione coattiva dei diritti dei creditori nei confronti del debitore attraverso un procedimento regolamentato e pubblicizzato.

Orbene, anche ove si ritenesse di escludere l'applicazione diretta al concordato semplificato di tutte le norme, anche non richiamate, del concordato preventivo, resta comunque consentita l'applicazione estensiva o quantomeno analogica della regola posta dalla seconda parte dell'art. 161 comma 1 in quanto entrambe le procedure concorsuali appartengono al *genus* dei concordati (negoziali o coattivi che siano) ed entrambe le situazioni, quella normata e quella non normata rispondono alla medesima *ratio*.

Ratio che risiede nella presunzione assoluta che lo spostamento di sede abbia avuto luogo al mero scopo di determinare l'incardinazione del relativo procedimento presso un ufficio giudiziario diverso, sottraendo la procedura al giudice naturale precostituito per legge.

Orbene se questa è la ratio della norma, appare evidente come essa venga ad essere pienamente tutelata soltanto con l'applicazione estensiva o quantomeno analogica della regola della irrilevanza del trasferimento della sede nell'anno antecedente il deposito del ricorso ai fini dell'individuazione della competenza, non potendosi altrimenti evitare il rischio che con tale spostamento il debitore adotti una tecnica di forum shopping al fine di incardinare la competenza nella sede ove ritenga di aumentare le probabilità di ottenere in quel tribunale un provvedimento a sé più favorevole.

Interpretazione che trova conferma dalle norme del Codice della Crisi e dell'insolvenza, dato che in forza dell'art. 28 CCII il trasferimento del centro degli interessi principali non rileva ai fini della competenza quando è intervenuto nell'anno antecedente al deposito della domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o di apertura della liquidazione giudiziale.

Il Codice della Crisi e dell'Insolvenza all'art. 1, comma 1, lett. d), CCII definisce gli "strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza" come "le misure, gli accordi e le procedure volti al risanamento dell'impresa attraverso la modifica della composizione, dello stato o della struttura delle sue attività e passività o del capitale, oppure volti alla liquidazione del patrimonio o delle attività che, a richiesta del debitore, possono essere preceduti dalla composizione negoziata della crisi.

Nozione assai generica che ricomprende senza alcun dubbio anche il concordato semplificato disciplinato dall'art. 25-sexies CCII.

Con la conseguenza che qui si intende sposare un'opzione interpretativa che anticipa di fatto sul piano pretorio, in una chiara ottica di semplificazione, la previsione contenuta nell'art. 28 CCII.

Al riguardo, le Sezioni Unite hanno già avuto modo di osservare che, poiché il CCII è testo in generale non applicabile - per scelta del legislatore - alle procedure (come quella in esame) aperte anteriormente alla sua entrata in vigore (art. 390, comma 1, CCII), la pretesa di rinvenire in esso norme destinate a rappresentare un utile criterio interpretativo degli istituti della legge fallimentare potrebbe essere ammessa se (e solo se) si potesse configurare - nello specifico segmento - un ambito di continuità tra il regime vigente e quello futuro (così testualmente Cass. SU n. 12476 del 2020, punto IV della motivazione).

Principio che ha trovato applicazione in due arresti delle sezioni unite in tema di trattamento obbligatorio dei debiti tributari in un accordo di ristrutturazione ex art. 182 bis l.fall. (Cass. SU n. 8504 del 2021) e di interpretazione della regola posta dall'art. 43, comma 3, l.fall. (Cass. SU 12154 del 2021).

Principio applicabile anche all'art. 18 del D.L. 24 agosto 2021, n. 118, convertito con modifiche nella Legge 21 ottobre 2021, n. 147, dato che la disciplina del concordato semplificato è poi entrata nel *corpus* del Codice, con la conseguente possibilità di rinvenire nell'art. 28 CCII una norma destinata a rappresentare un utile criterio interpretativo del richiamato art. 18 comma 2, dato che la regola fissata nel Codice non esprime un dato di assoluta novità enunciativa, mostrando all'evidenza di coincidere con l'assetto ermeneutico maturato presso la Suprema corte con riferimento a tutte le procedure concorsuali disciplinate dalla legge fallimentare e, in ciò, limitandosi a selezionare un'interpretazione tra quelle possibili ed obiettivamente delimitando la portata dell'istituto e pertanto, per quel che qui rileva, non assumendo una radicale natura anche legislativamente innovativa.

L'applicazione di tali principi al caso di specie rende evidente la infondatezza del ricorso dato che il trasferimento della sede legale della società resistente da \*\*\*\*\* (\*\*\*) a \*\*\*\*\*, in Via \*\*\*\*\* n. \*, è avvenuto in data 23 giugno 2022, nell'anno antecedente al deposito della domanda di concordato semplificato.

P.Q.M.

Conclude chiedendo alla Corte di Cassazione, riunita in camera di consiglio, di rigettare il ricorso per regolamento di competenza, nonché di accertare e dichiarare la competenza del Tribunale di Siena, con ordine di prosecuzione del giudizio dinanzi al predetto giudice.

Roma il 11.1.2023

Il Sostituto Procuratore Generale

(Giovanni Battista Nardecchia)